

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1226

del 9-7-2021

O G G E T T O

Convenzione con l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di stage, ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa, presso U.O.C. Medicina Nucleare - Dott. Frigo Marco.

Proponente: UOS Formazione
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1373

Il Responsabile “UOS Formazione” riferisce:

“La formazione medico-specialistica è disciplinata dal D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE.

In materia è inoltre intervenuto il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., il quale all’art. 6 prevede la stipula di specifici accordi fra Università e strutture Ospedaliere, in attuazione del protocollo d’intesa Regione-Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione medico specialistica.

La disciplina sopra richiamata prevede che ai Rettori delle Università sia consentito la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

A fronte di quanto esposto, questa Azienda ha da tempo intrapreso una proficua collaborazione con la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova per tale formazione presso unità operative aziendali inserite nella rete formativa delle Scuole di specializzazione di area medica dell’Ateneo in parola.

Poiché l’UOC di Medicina Nucleare dell’Ospedale di Vicenza non è accreditata quale struttura della rete formativa dell’Università di Padova, il Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento ha chiesto la stipula della convenzione per lo svolgimento di uno stage di un medico specializzando presso l’unità operativa sopra detta; in merito alla richiesta, l’Osservatorio per la formazione specialistica post lauream, nella seduta del 20.05.2021, ha espresso il parere positivo.

Per tutto quanto sopra espresso, si propone l’approvazione della convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso l’unità operativa anzidetta, al di fuori della rete formativa, nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione”.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con l’Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria, presso l’UOC di Medicina Nucleare, al di fuori

della rete formativa, come risulta dal testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 10-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-7-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;

Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

Nelle more della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell'area sanitaria;

Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Padova ha approvato il modello della presente convenzione;

Visto il Decreto del Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in **Medicina Nucleare** (seduta del **12 Maggio 2021**);

Visto il parere positivo dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream (seduta del **20 Maggio 2021**);

**TUTTO CIO' PREMESSO
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, dott.ssa Roberta Rasa

E

Azienda Ulss n. 8 Berica con sede legale in via Rodolfi n. 47 36100 Vicenza, C.F./P.IVA 02441500242, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Medicina Nucleare, il dott. **FRIGO MARCO**, nato a **Cittadella (PD)** il **04.12.1978**, residente in via **Campanello n. 96 – CAP 35013 Città CITTADELLA (PD)**, tel. **3466709625**, codice fiscale **FRGMRC78T04C743P**, (d'ora in poi denominato "tirocinante").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge **dal 13 Settembre 2021 al 19 Novembre 2021**.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: Servizio di Medicina Nucleare di Vicenza, Azienda ULSS 8 Berica, con orario di accesso: dalle ore 07.30 alle ore 17.30.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività:

Formazione in medicina Nucleare con particolare attività di PET/TC, con utilizzo del Cyber Knife, sistema che si basa su una tecnologia guidata delle immagini in tempo reale e l'utilizzo della radioterapia stereotassica. Utilizzo della PET/TC per la valutazione della vitalità miocardica.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott./prof. Andrea Lupi indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal dott./prof. Andrea Lupi, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Privacy

L'Azienda, l'Università e lo specializzando si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 Gdpr) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dall'Azienda circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

La titolarità del trattamento dei dati personali durante il tirocinio presso l'Istituto è in capo all'Azienda medesimo e lo specializzando sarà individuato quale "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 15 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Padova.

Art. 16 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 17 – Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto promotore.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
(La Dirigente Dott.ssa Roberta Rasa)

FIRMA PER AZIENDA ULSS 8 BERICA
(Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)